

IL RETTORE

- VISTO la Legge 9 maggio 1989, n.168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, oggi denominato Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, ai sensi del Decreto Legislativo 30.07.1999 n. 300;
- VISTO il Testo Unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n.1592;
- VISTO il regolamento approvato con Regio Decreto 4 giugno 1938, n.1269;
- VISTO l'ordinamento didattico universitario approvato con Regio Decreto 10 settembre 1938, n.1652 e successive modificazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 3 novembre 1999 n.509;
- VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004 n. 270;
- VISTO la Legge 8 dicembre 1956, n.1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
- VISTO il regolamento sugli esami di Stato approvato con Decreto Ministeriale 9 settembre 1957 e successive modificazioni;
- CONSIDERATO che, ai sensi degli artt. 3, 8, 9 della citata Legge n. 1378/1956 e degli artt. 1, 2, 20 del citato D.M. 9.9.1957 e successive modifiche e/o integrazioni, la materia degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni rientra nell'esclusiva competenza del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, a cui, peraltro, conseguentemente compete il rilascio dei relativi titoli professionali; e che, quindi, le Università risultano soltanto essere le sedi di svolgimento di detti esami, per le quali operazioni il Rettore agisce in virtù di delega dello stesso Ministro;
- VISTO il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n.445;
- VISTO l'Ordinanza Ministeriale 22 novembre 2010, con la quale sono indette le due sessioni degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo per l'anno 2011 e sono dettate precise norme regolamentari;

DECRETA**Art. 1 – Richiamo delle disposizioni normative.**

Il presente decreto costituisce atto meramente confermativo della regolamentazione ministeriale contenuta nel D.M. 19.10.2001 n. 445 e nell'O.M. 22.11.2010, ed è emanato ai soli fini informativi degli interessati.

Art. 2 – Titoli richiesti.

Possono partecipare agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo i laureati in possesso di laurea magistrale a ciclo unico (o laurea specialistica a ciclo unico) in medicina e chirurgia afferente alla classe LM41 (o 46/S), nonché i laureati in possesso di laurea in medicina e chirurgia del previgente ordinamento didattico,

Art. 3 – Termini.

3.1 - I candidati agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione, improrogabilmente ed a pena di esclusione, entro i termini perentori del 11 marzo 2011 per la prima sessione e del 07 ottobre 2011 per la seconda sessione, presso l'Ufficio Esami di Stato – Sede centrale universitaria – Corso Umberto I n.40– Napoli.

3.2 - Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che abbiano conseguito il titolo accademico richiesto entro i termini suindicati per ciascuna sessione.

3.3. – Possono, altresì, presentare domanda di partecipazione alle predette sessioni, entro e non oltre i termini perentori suindicati ed a pena di esclusione, anche i laureandi in medicina e chirurgia, i quali saranno ammessi a sostenere detti esami soltanto se conseguiranno la laurea entro le seguenti date: 22 marzo 2011 per la I sessione e 21 ottobre 2011 per la II sessione, onde consentire i necessari tempi tecnici per gli adempimenti da parte dell'Ufficio Esami di Stato. Pertanto la Facoltà di Medicina e Chirurgia dovrà tenere conto di tali scadenze al fine della fissazione delle sedute di laurea, giusta comunicazione che l'Ufficio Esami di Stato invierà al Preside. Non saranno ammessi a partecipare agli esami della sessione i laureandi, che pur avendo presentato la domanda entro i termini, non avranno conseguito il titolo di studio entro le date di cui sopra.

Art. 4 - Domanda di partecipazione.

4.1 - La domanda di partecipazione agli Esami di Stato va compilata esclusivamente, ed a pena di esclusione, sul modello allegato n. 1 al presente Decreto, da ritirare presso l'Ufficio Esami di Stato, Corso Umberto I n. 40, Napoli, oppure rinvenibile nel sito Internet www.unina.it, Post-laurea -Esami di Stato, in allegato al foglio notizie unito al presente decreto.

4.2 - I candidati che presentano l'istanza ai fini dell'ammissione agli Esami di Stato a questa Università non possono presentare, per la stessa sessione, identica domanda presso altra sede universitaria.

4.3 - Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione, producendo a tal fine nuova domanda entro il relativo termine di scadenza, facendo riferimento alla documentazione già allegata alla precedente istanza.

4.4. - La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art.17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127 e successive modifiche e/o integrazioni, ovvero laurea specialistica a ciclo unico afferente alla classe 46/S ovvero laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM-41, in originale o in copia autentica o in copia notarile. Il candidato può presentare un certificato della competente Università, attestante il titolo accademico posseduto, qualora il diploma originale non sia stato ancora rilasciato. In luogo dei documenti anzidetti, i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsa-

bilità civile e penale, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;

- b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58, fissata dall'art. 2, comma 3, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato esclusivamente sul c/c postale n. 1016, intestato a "Agenzia delle Entrate-Centro Operativo di Pescara-Tasse scolastiche";
- c) ricevuta dell'avvenuto versamento a favore dell'Università del contributo di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n.537, fissato per questo Ateneo in Euro 170,00, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. Tale versamento va effettuato presso il Banco di Napoli- San Paolo, a mezzo bollettino elettronico bancario MAV, ritirabile presso l'Ufficio esami di Stato oppure rinvenibile nel sito internet: www.unina.it. –Post laurea- Esami di Stato.

4.5 - Entrambe le ricevute di detti versamenti devono essere allegate alla domanda di cui sopra, a pena di esclusione.

4.6 - I candidati, che non provvederanno a presentare la domanda nei termini sopraindicati ovvero la presenteranno priva o carente della documentazione sopraindicata, saranno esclusi dalla sessione degli esami, a cui abbiano chiesto di partecipare.

4.7 - Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. L'Università non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o ritardi postali.

4.8 - Ai sensi della vigente normativa, i candidati portatori di handicap, che necessitano di ausilio durante l'espletamento delle prove di esami, dovranno farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'inapplicabilità del beneficio, specificando il tipo di ausilio necessario, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria dalla quale si evinca la natura ed il grado delle infermità possedute.

Art. 5 – Prove d'esame.

L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consiste in due prove: una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio pratico da svolgersi ai sensi dell'art. 2 del citato D.M. n. 445/2001 e una prova scritta da svolgersi ai sensi degli artt. 3 e 4 dello stesso D.M. n.445/2001.

Art. 6 – Prova pratica a carattere continuativo.

6.1 - La prova pratica a carattere continuativo consiste in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso le strutture sanitarie della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università, o eventualmente presso Aziende Ospedaliere e presidi ospedalieri di ASL se previsto da apposite convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale, convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale, avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Detto tirocinio pratico viene svolto

per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al Decreto Ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.

6.3 - All'uopo sarà fornito a ciascun abilitando un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla Commissione nazionale di cui all'art. 4 del D.M. n. 445/2001.

6.4 - Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso questa Università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre Università.

6.5 - La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura dei responsabili dei reparti sanitari frequentati dal candidato e del medico di medicina generale di cui sopra, che ne danno formale attestazione sul libretto-diario, fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato.

6.6 - La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla Commissione nazionale e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, di cui trenta per ciascuno dei tre periodi.

6.7 - Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun mese di tirocinio, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico.

6.8 - Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove.

6.9 - Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.

6.10 - Le date di inizio della prova pratica continuativa sono state fissate dal M.I.U.R. su tutto il territorio nazionale:

- al 1 aprile 2011 per la prima sessione,
- al 2 novembre 2011 per la seconda sessione.

Esse per nessun motivo potranno essere differite. Egualmente non potrà essere differita la conclusione del tirocinio pratico trimestrale.

Art. 7 – Ritiro e riconsegna dei libretti-diario e delle lettere per i Tutors

7.1 - I candidati hanno l'obbligo, nei giorni precedenti all'inizio della prova pratica continuativa (tirocinio pratico), di recarsi presso l'Ufficio Esami di Stato per ritirare, previa identificazione mediante documento di riconoscimento, il seguente materiale, firmando un'apposita dichiarazione attestante il ritiro sotto la loro personale responsabilità:

- a) n. 3 libretti-diari personalizzati, riguardanti ciascuno dei tre mesi di tirocinio; tali libretti dovranno, poi, essere consegnati dagli stessi candidati ai responsabili dei

reparti sanitari ovvero ai medici di medicina generale all'inizio di ciascun mese di tirocinio;

- b) n. 3 lettere d'incarico, ciascuna in duplice copia, di cui una copia dovrà essere immediatamente consegnata a cura degli stessi candidati ai responsabili dei reparti sanitari ovvero ai medici di medicina generale presso cui essi dovranno svolgere ciascuno dei tre mesi di tirocinio.

7.2 - In detta dichiarazione di ritiro, i candidati esonereranno espressamente l'Università per ogni disagio, perdita o ritardo, che impedisse l'inizio del tirocinio ovvero ne procrastinasse l'inizio con la conseguente impossibilità di prendere parte alla prova scritta.

7.3 - I Tutors dovranno restituire all'Ufficio Esami di Stato, a loro cura e responsabilità, dapprima ed immediatamente una copia della lettera d'incarico debitamente firmata per accettazione e, alla fine del mese di tirocinio presso di loro, il relativo libretto-diario, compilato in ogni sua parte e debitamente firmato, contenente la valutazione espressa e la votazione attribuita al candidato. I candidati dovranno accertarsi che i Tutors restituiscano la citata documentazione al predetto Ufficio Esami di Stato.

7.4 - Non potranno essere ammessi alla prova scritta i candidati per i quali i libretti-diario non siano stati restituiti, in tempo utile, all'Ufficio Esami di Stato.

7.5 - Non saranno ammessi alla prova scritta i candidati che non abbiano completato i tre mesi di tirocinio.

Art. 8 – Registrazione dei risultati della prova pratica ed ammissione alla prova scritta.

8.1 - Una volta pervenuti i libretti-diario dei concorrenti, attestanti il tirocinio compiuto e la valutazione espressa dai Tutors, la Commissione di cui al successivo articolo 10 ne prenderà atto, ammettendo alla successiva prova scritta, quei candidati che abbiano superato la prova pratica.

8.2 - I risultati di tale prova e l'elenco degli ammessi alla prova scritta sono comunicati dalla Commissione all'Ufficio Esami di Stato per la loro pubblicazione, per la registrazione informatica e per l'elaborazione degli elenchi degli ammessi alla prova scritta.

Art. 9 – Date e sede della prova scritta.

9.1 - La prova scritta si svolge presso la sede della Facoltà di Medicina e Chirurgia in Via Sergio Pansini n. 5 – Napoli, nelle seguenti date che sono state fissate, in campo nazionale, con O.M.:

- 13 luglio 2011 per la prima sessione,
- 9 febbraio 2012 per la seconda sessione.

9.2 - I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento alle ore 08,00 per procedere all'identificazione.

Art. 10 - Commissione incaricata della procedura d'esame.

10.1 - Con decreto del Rettore è nominata una Commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione.

10.2 - Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all'art. 5 del D.M. n. 445/2001.

10.3 - Essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della Facoltà di Medicina e Chirurgia di questa Università e due medici indicati dall'Ordine dei medici-chirurghi della provincia di Napoli, competente per territorio ove ha la sede legale questo Ateneo.

10.4 - Il Decreto Rettorale di nomina può prevedere un numero maggiore di membri della Commissione, in relazione al numero dei concorrenti, ai sensi dell'art. 3, comma prima, del D.M. n. 445/2001.

10.5 - Con lo stesso Decreto il Rettore nomina il Presidente della Commissione, che è responsabile di ogni adempimento relativo al presente procedimento. Il Capo dell'Ufficio dell'Esame di Stato è responsabile di ogni adempimento inerente la sola emanazione del presente decreto.

10.6 - La prova scritta è organizzata, tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17.

Art. 11 – Contenuto e modalità della prova scritta.

11.1 - La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 ed è suddivisa in due parti, dirette rispettivamente a valutare:

a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica.

11.2 - La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.

11.3 - La Commissione nazionale, di cui all'art. 4, commi 1 e 2, del D.M. n. 445/2001, predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta.

11.4 - Da questo archivio sono estratti, a cura del Ministero e con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle precedenti lettere a) e b). Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli Atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove.

11.5 - Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata su tutto il territorio nazionale.

11.6 - Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4 del D.M. n. 445/2001.

11.7 - Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta, consistente in quesiti a risposta multipla, determina l'attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.

11.8 - Come previsto dall'art. 4, comma 8, del D.M. n. 445/2001, per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca si avvarrà di consorzi interuniversitari, che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

11.9 - Nella fattispecie, Il M.I.U.R. ha indicato di avvalersi del CINECA di Casalecchio di Reno (Bologna) per la stampa e la riproduzione dei quesiti, e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli Atenei, nonché per la correzione degli elaborati.

11.10 - A tal fine l'Università comunicherà al Ministero e al CINECA entro il 27 maggio 2011 per la prima sessione ed entro il 7 dicembre 2011 per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute.

11.11 - Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame.

11.12 - Il responsabile del procedimento, o altro delegato, provvede a ritirare gli elaborati presso il CINECA il giorno 11 luglio 2011 per la prima sessione e il giorno 8 febbraio 2012 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna, l'Università di Napoli appronta idonee misure per la custodia e la sicurezza dell'integrità delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato.

11.13 - Per lo svolgimento della prova scritta, a ciascun candidato è consegnato un plico contenente: un modulo per i dati anagrafici, che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi allo specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido.

11.14 - I candidati dovranno, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera.

11.15 - Essi avranno la possibilità di correggere una (e una sola) risposta eventualmente già data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra.

11.16 - Deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perché sia chiaramente manifestata la volontà del candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta.

11.17 - Al momento della consegna i candidati devono aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito.

11.18 - L'inserimento nella busta del modulo anagrafico costituisce elemento di annullamento della prova.

11.19 - A conclusione di ogni parte della prova la Commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata né dal candidato, né dal presidente della Commissione a pena della nullità della prova, e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova, sia il foglio anagrafico.

11.20 - Al termine delle prove di esame il Presidente della Commissione redige un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali.

11.21 - L'Università provvede, a cura del responsabile del procedimento, all'immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del D.M n. 445/2001 da parte della Commissione di cui all'art. 3 dello stesso Decreto.

11.22 - La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.

11.23 - Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro, né con estranei, né possono consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

11.24 - Il candidato che si ritiri durante la prova scritta è considerato riprovato.

Art. 12 – Risultati finali.

12.1 - La Commissione nominata dal Rettore attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al Rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.

12.2 - L'esame di Stato si intende superato se sono state superate entrambe le prove di cui esso consta.

Art. 13 – Pubblicità degli atti e dei risultati degli esami.

13.1 - Il presente Decreto e tutti gli atti ad esso connessi e conseguenti, ed in particolare i risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami saranno resi pubblici sulla sezione informatica dell'Albo ufficiale di Ateneo attraverso il sito Internet www.unina.it.

13.2 - Detta pubblicazione vale come notificazione agli interessati, senza altra formalità.

13.3 - Inoltre, ai fini informativi, detti atti ed i risultati saranno, altresì, affissi presso i locali dell'Ufficio Esami di Stato, Corso Umberto I n. 40, Napoli e della Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia, Via Sergio Pansini n. 5, Napoli.

Art. 14 – Diplomi e certificazioni.

14.1 - Il Rettore, per delega del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca, conferirà, poi, il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo ai laureati in medicina e chirurgia, che abbiano superato l'esame di Stato soprindicato.

14.2 - Nelle more del rilascio dei diplomi originali, gli interessati potranno ottenere, a richiesta, appositi certificati, previo pagamento della tassa regionale sulle abilitazioni professionali, prevista dalle vigenti norme da effettuarsi entro il termine di 30 giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

Art. 15 – Rinvio alla normativa.

Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si fa espresso rinvio alla normativa in materia ed in particolare al D. M. 19.10.2001 n. 445, all'O.M. del 22.11.2010, nonché al D.M. 09.09.1957 e successive. modifiche e/o integrazioni per le parti non espressamente abrogate

Napoli, 14/01/2011

R.A.

Il Rettore
Prof. Massimo Marelli

Ripartizione Relazioni Studenti Il Dirigente <i>Dott. Maurizio Tafuto</i> Unità organizzativa responsabile del procedimento: <i>Ufficio Esami di Stato</i> Responsabile del procedimento inerente l'emanazione del presente decreto: Il Capo dell'Ufficio <i>Dott. Rocco Lupoli</i> Per chiarimenti: <i>Dott. Alessandro Rubino</i> Tel.0812533980
